



**Decreto del Direttore generale nr. 45 del 16/03/2017**

Proponente: *Marta Bachechi*

*Affari Generali*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Marta Bachechi*

Estensore: *Luciana Totti*

**Oggetto: Adozione del Regolamento sugli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013**

**ALLEGATI N.: 1**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato A - Regolamento sugli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013	sì	digitale

**Natura dell'atto:** *non immediatamente eseguibile*

## Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto l'art. 1 c. 7 della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Visti gli artt. 5 c.10, 15 c. 3, 22 c. 4, 43, 45, 46 e 47 del D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

Considerata la necessità di chiarire le responsabilità ed i compiti di ANAC, del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e di ogni singolo dirigente in relazione al mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla "Tabella delle attività per l'applicazione del D.Lgs n. 33/2013" allegata al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Ritenuto di dover adottare il Regolamento sugli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013 (Allegato A);

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

### decreta

1. di adottare il Regolamento sugli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013 di cui all'allegato A;
2. di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Marta Bachechi, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
3. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L.R.T. 22.06.2009 n. 30 e s.m.i..

Il Direttore generale  
Ing. Marcello Mossa Verre\*

\* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di

cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 14/03/2017
- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 15/03/2017
- Marta Bachechi , il proponente in data 15/03/2017
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 15/03/2017
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 16/03/2017
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 16/03/2017

# REGOLAMENTO SUGLI EFFETTI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI CUI AL D.LGS N. 33/2013

## Indice

1. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di specifici obblighi di pubblicazione
2. Altri effetti negativi, di varia natura, connessi alla violazione degli obblighi di pubblicazione in genere
3. Procedimenti per il mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione
4. Valutazione delle violazioni degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale

L'inadempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 comporta l'irrogazione di sanzioni collegate alla violazione di specifici obblighi di pubblicazione, individuati dalla legge, ed effetti negativi, di varia natura, connessi alla violazione degli obblighi di pubblicazione in genere.

### **1. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di specifici obblighi di pubblicazione**

Le violazioni che generano sanzioni amministrative pecuniarie sono rilevate da ANAC nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attività della Guardia di Finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte. ANAC esercita il potere sanzionatorio con le modalità previste dal "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" del 16/11/2016".

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 sono di importo da 500 a 10.000 euro e sono previste in caso di:

- violazione dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" relativamente all'omessa o incompleta comunicazione della situazione complessiva<sup>1</sup> del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, delle sue variazioni e della dichiarazione annuale dei redditi - la sanzione è a carico del titolare dell'incarico;
- violazione dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" comma 1 ter relativamente alla mancata comunicazione degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica da parte del dirigente - la sanzione è a carico del dirigente e del responsabile della mancata pubblicazione

---

<sup>1</sup> Per "situazione patrimoniale complessiva" si intendono, oltre alla dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società; sono esclusi dalla dichiarazione i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie.

dei dati secondo quanto previsto dalla Tabella delle attività per l'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 (allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);

- violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 4-bis "Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche" comma 2 relativamente ai dati sui propri pagamenti da consultare in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari - la sanzione è a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalla Tabella delle attività per l'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 (allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);
- violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" comma 2 per quanto riguarda i dati relativi alla ragione sociale di ciascuna partecipazione, alla misura delle eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo - la sanzione è a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalla Tabella delle attività per l'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 (allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza).

Sempre relativamente alle sanzioni per specifici obblighi di pubblicazione l'art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza" prevede che la mancata pubblicazione della Tabella relativa agli elenchi dei consulenti comunicati alla Funzione pubblica PerlaPa e dell'Attestazione della verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per ciascun incarico, comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta; tale sanzione è irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari all'esito del relativo procedimento disciplinare a carico del dirigente che ha disposto il pagamento del collaboratore/consulente.

## **2. Altri effetti negativi, di varia natura, connessi alla violazione degli obblighi di pubblicazione in genere**

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 43 e 46 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1 c. 7 della L. 190/2012, per i casi di mancato, incompleto o ritardato adempimento di ciascun obbligo di pubblicazione sono previsti:

- segnalazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) alla Direzione dell'Agenzia, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- responsabilità di natura disciplinare;
- responsabilità dirigenziale;
- responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione;
- valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

### **3. Procedimenti per il mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione**

Di seguito il dettaglio delle procedure da attivare in caso di non rispetto degli obblighi di pubblicazione.

La Tabella delle attività per l'applicazione del D.Lgs 33/2013, allegata al Piano triennale per prevenzione della corruzione e della trasparenza, individua per ogni obbligo di pubblicazione i responsabili delle seguenti strutture:

- “struttura competente alla formazione del dato” ovvero la struttura che individua, produce o detiene i dati/ documenti/ informazioni da pubblicare;
- “struttura competente alla trasmissione del dato” ovvero la struttura che riceve i dati/documenti/ informazioni, anche sollecitandoli, ne verifica la completezza e eventualmente gli elabora ai fini dell'invio per la pubblicazione;
- “struttura competente alla pubblicazione del dato” ovvero la struttura che procede alla pubblicazione sul sito.

#### **a) Procedimento per il mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione**

In caso di mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione il RPCT chiederà, per iscritto a mezzo freedocs, al dirigente responsabile della mancata o incompleta pubblicazione di adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni<sup>2</sup>.

Nella richiesta il dirigente sarà avvisato che il mancato adempimento nel termine previsto, fatte salve motivate controdeduzioni prodotte dallo stesso per scritto a mezzo freedocs entro il predetto termine, comporterà la segnalazione della violazione dell'obbligo alla Direzione dell'Agenzia, all'OIV e all'ANAC.

Nel caso in cui il dirigente responsabile della mancata pubblicazione motivi, nel termine prescritto, le ragioni che hanno causato il mancato, incompleto o ritardato adempimento e le misure che intende assumere per adempiere, il RPCT valuterà l'opportunità di prorogare il termine per ottemperare all'obbligo.

Decorso i 15 giorni<sup>2</sup> o l'ulteriore termine concesso, in assenza di pubblicazione il RPCT provvederà alla segnalazione della violazione dell'obbligo alla Direzione dell'Agenzia, all'OIV e all'ANAC.

#### **b) Procedimento per il mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione nei casi ritenuti gravi**

Il mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione si configura come "grave", in maniera esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:

- in caso di reiterazione della violazione per lo stesso o altro obbligo di pubblicazione da parte del dirigente che sia già incorso una volta nella segnalazione;
- in caso in cui il dirigente, successivamente alla segnalazione alla Direzione dell'Agenzia, all'OIV e all'ANAC, non si attivi per adottare le misure organizzative idonee per giungere alla pubblicazione del dato entro i successivi 60 giorni;
- in caso di una nuova violazione da parte dello stesso dirigente, laddove nei suoi confronti sia stata esperita due volte la procedura di richiesta di pubblicazione, per lo stesso o altro obbligo, pur non essendosi conclusa la medesima nella segnalazione, avendo il medesimo adempiuto alla pubblicazione nel termine assegnato.

Nei casi sopra descritti o comunque in tutti quei casi in cui la Direzione dell'Agenzia congiuntamente al RPCT riconoscano il connotato della gravità per la rilevanza dell'omessa pubblicazione rispetto al contenuto dell'obbligo e/o per gli effetti di pubblicità

---

<sup>2</sup> Trattasi di giorni di calendario, escludendo dal computo il giorno della richiesta.

negativa verso l'agenzia, il RPCT oltre a quanto previsto dal procedimento per il mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) darà immediata segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'attivazione del procedimento. Quando l'inadempimento, qualificato come grave, attiene alla pubblicazione di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza", l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dovrà accertare l'avvenuto pagamento dell'incarico di collaborazione e/o consulenza ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo art. 15 comma 3.

Nel caso il RPCT non abbia precisa notizia del responsabile della mancata o incompleta pubblicazione, i procedimenti e le azioni che seguono saranno indirizzati a tutti i responsabili delle strutture coinvolte nel singolo obbligo di pubblicazione disatteso; le strutture non responsabili della violazione dovranno dare riscontro precisando la propria estraneità.

I procedimenti per la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti a carico del dirigente che riveste il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sono avviati dal Direttore generale.

#### **4. Valutazione delle violazioni degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale**

Le segnalazioni e l'applicazione di sanzioni saranno valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

A tal fine sarà cura del RPCT inviare annualmente al Direttore generale, al Direttore Tecnico, al Direttore Amministrativo ed ai dirigenti di struttura sovraordinati l'elenco dei procedimenti ed il loro esito per ciascun dirigente coinvolto.